



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IVI INCLUSA LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE OLTRE OGNI ALTRA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ACCESSORIA PER LA “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEGRETERIE STUDENTI CAMPUS CHIETI E BAR/PUNTO RISTORO”

Il giorno **Lunedì 13 luglio 2020 alle ore 11 e 00** nell’aula multimediale (stanza di Antonio D’ANTONIO) si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con D.D. Rep. n.176 Prot. n.33873 dell’11.6.2020 così composta

Prof. Paolo FUSERO

Presidente

Prof. Sergio MONTELPARE

Componente

Prof.ssa Giovanna VESSIA

Componente

chiamata a valutare le offerte nella procedura ad evidenza pubblica in epigrafe.

Tutti i componenti partecipano da remoto sulla piattaforma Teams sul team “*Comm.ne giudicatrice Prog.ne Segreterie Chieti 2020*”.

Assiste la Commissione Antonio D’ANTONIO quale segretario verbalizzante.

La seduta inizia in modalità riservata per completare la fase di ammissione degli offerenti a quella successiva di apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche.

Interviene alle 11 e 10 anche il RUP Arch. Giancarlo LAORENZA.

La Commissione, acquisita agli atti la mail del RUP Arch. Giancarlo LAORENZA del 10.7.2020 delle 17 e 51 con i documenti ivi contenuti, trascrive il verbale del 6.7.2020

Il giorno **Lunedì 6 luglio 2020 alle ore 11 e 00**, nella stanza di Antonio D’ANTONIO si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con D.D. Rep. n.176 Prot. n.33873 dell’11.6.2020 così composta

Prof. Paolo FUSERO Presidente

Prof. Sergio MONTELPARE Componente

Prof.ssa Giovanna VESSIA Componente

chiamata a valutare le offerte nella procedura ad evidenza pubblica in epigrafe.

Assiste la Commissione Antonio D’ANTONIO quale segretario verbalizzante.

Tutti i componenti partecipano da remoto sulla piattaforma Teams sul team “*Comm.ne giudicatrice Prog.ne Segreterie Chieti 2020*”.

La seduta inizia in modalità riservata per decidere, all’esito dei soccorsi istruttori avviati come da verbale del 29.6.2020, riguardo l’ammissione degli offerenti alla fase di apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche.

Interviene nel corso della seduta anche il RUP Arch. Giancarlo LAORENZA.

La Commissione acquisisce agli atti della procedura

- la nota del RUP prot. n.37758 del 30.6.2020 inviata alla RTP Ing. Costantino Tascone e la relativa risposta pervenuta il 2.7.2020 ed acquisita al protocollo di Ateneo in pari data al n.38578;

- la nota del RUP prot. n.37757 del 30.6.2020 inviata alla RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D’Ercole e la relativa risposta pervenuta il 2.7.2020 ed acquisita al protocollo di Ateneo in pari data al n.38735.

La Commissione legge le giustificazioni della **RTP Ing. Costantino Tascone** e si riserva di decidere.

La Commissione legge le giustificazioni della **RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D'Ercole** ed al riguardo acquisisce agli atti le Linee Guida ANAC n.1 del 2016 aggiornate con delibera ANAC n.417 del 15 maggio 2019 in uno con la Delibera n.942 del 13.9.2017 e, relativamente alla questione se *"a copertura dei requisiti relativi alla categoria IA 02"* possano essere *"utilizzati lavori ricadenti nella categoria IA 03 e grado di complessità maggiore"* (cfr. risposta RTP Lufrano Scorrano ed altri) si riserva di decidere mandando al RUP affinché verifichi di quali categorie dichiarate dei lavori IA 04, IA 02 e IA 01 tutti i partecipanti intendano avvalersi, in modo da permettere l'identificazione univoca dei lavori stessi.

La Commissione rileva d'ufficio

- sia che lo studio di fattibilità tecnica ed economica di cui a pag.2 del disciplinare di gara, approvato con delibera del C.d.A. n.307 del 23.7.2019 e disponibile al link

http://gestfile.unich.it/areatecnica/SegrStud_StudioDiFattibilitaTE_Gara.rar

è stato redatto dal Gruppo di progettazione composto dall'**Arch. V. PERINELLI** coadiuvato dall'**Arch. M. CAROSELLA**, dall'**Arch. M. MICHETTI** e dall'**Arch. A. TESEI**;

- sia che è stata presentata domanda di partecipazione del costituendo RTP tra il c.d. primo firmatario **Arch. Ettore Sablone** -quale A.U. della Studio Ing. Mario Sablone S.r.l.- e gli Architetti **Vincenzo PERINELLI** e **Matteo MICHETTI**.

Si pone il problema sulla potenziale incompatibilità di questi professionisti a partecipare alla presente gara, incompatibilità che la Commissione pone come quesito al RUP dandogli incarico di approfondire la questione e rimettere un parere corredato con fonti documentali e con orientamenti sia giurisprudenziali sia dell'ANAC.

Successivamente il RUP informa la Commissione di aver acquisito i PassOE e mette a disposizione della stessa gli elenchi per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ex art.7 del D. L.vo n.163/2006 (previgente Codice Appalti) dei partecipanti **STUDIO AMATI S.r.l.**, **SEICO S.r.l.** e **GEOVIT S.a.s. di TRONCARELLI Roberto e c.** che recano delle criticità. Da tali documenti emerge:

- quanto all'impresa **GEOVIT di TRONCARELLI Roberto & C. S.a.s.**, che la SOA ATTICO ha comunicato il diniego dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici di essa impresa; infatti la medesima aveva prodotto in sede di qualificazione SOA della documentazione che non ha trovato conferma in atti di una Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la circostanza appare irrilevante poiché la gara *de qua* ha ad oggetto l'affidamento di progettazione e non di esecuzione di lavori pubblici per i quali, appunto, è richiesta l'Attestazione SOA;

- quanto alle imprese **STUDIO AMATI S.r.l.** e **SEICO S.r.l.**, entrambe partecipanti al raggruppamento temporaneo di cui alla domanda entrata con prot. n.31190 del 29.5.2020, risulta un identico contezioso stragiudiziale (né si rinvencono nelle annotazioni esiti di impugnative dinanzi l'Autorità giudiziaria) che esse imprese hanno avuto con la Regione Sardegna conclusosi -come da annotazione ANAC- con la risoluzione per inadempimento dell'incarico loro conferito per l'elaborazione e redazione di una progettazione esecutiva commissionata -appunto- dalla Regione Sardegna. La Commissione rileva e prende atto che

l'annotazione "... iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. p), del d.p.r. n.207/2010, ..." [...] "... non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche".

Tuttavia, poiché -come precisato- il contenzioso *de quo* sembra essersi limitato alla fase stragiudiziale e non risulta sia stato portato al giudizio della competente Autorità Giudiziaria (che in ipotesi avrebbe deciso con pronuncia giudiziale che -com'è noto- è destinata a divenire definitiva) è necessario che l'Ateneo conosca autonomamente i fatti di lite al fine di avere tutti gli elementi utili a valutare la condotta delle due offerenti.

Ciò perché costituiscono principi di carattere generale sia quello secondo cui spetta alla stazione appaltante il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possano integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n.5467, delibera ANAC n.72 del 24 gennaio 2018), sia quello che l'eventuale provvedimento di esclusione dell'offerente "*deve recare un'adeguata motivazione circa l'incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull'affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara*" (cfr. in tal senso TAR Campania, sez. IV, 5 gennaio 2018, n.99 e Linee Guida ANAC n.6 par.VI, ove viene sottolineato che il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento, *inter alia*, alla gravità del fatto illecito, alla tipologia della violazione commessa, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, con riguardo all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto).

Ciò posto la Commissione -avviata necessariamente la presente fase sub procedimentale- manda al RUP affinché richieda sia alla stazione appaltante Regione Sardegna sia alle due offerenti (imprese STUDIO AMATI S.r.l. e SEICO S.r.l.) la necessaria documentazione corredata - possibilmente- da relazioni riassuntive. Il tutto affinché, come da Delibera ANAC n.678 del 17 luglio 2019, l'Ateneo possa avviare la necessaria attività istruttoria che, conclusa, gli permetta di valutare la consistenza e la rilevanza delle condotte poste in essere dalle imprese STUDIO AMATI S.r.l. e SEICO S.r.l. come risultanti dalle due annotazioni ANAC.

La Commissione, in attesa delle risposte del RUP, sospende i lavori e fissa -sempre in seduta riservata- il giorno **Lunedì 13 luglio 2020 ore 11 e seguenti** per la loro proseguire. Sin da adesso fissa il giorno **Lunedì 20 luglio 2020 ad ore 15 e seguenti** per l'acquisizione ed apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche; il tutto fermo restando l'esito delle informazioni chieste al RUP.

Manda al RUP per gli incombenti di legge.

Verbale chiuso alle ore **12 e 30**.

Vi sono dunque da risolvere le seguenti questioni:

- I) ammissione alla fase di apertura delle buste tecniche della **RTP Ing. Costantino Tascone;**
- II) ammissione alla fase di apertura delle buste tecniche della **RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D'Ercole;**
- III) potenziale incompatibilità degli Architetti **Vincenzo PERINELLI** e **Matteo MICHETTI** a partecipare alla presente gara;
- IV) annotazione ANAC con la risoluzione per inadempimento dell'incarico conferito alle imprese **STUDIO AMATI S.r.l.** e **SEICO S.r.l.** per l'elaborazione e redazione di una progettazione esecutiva commissionata dalla Regione Sardegna.

Riguardo il punto I) la RTP Ing. Costantino Tascone ha dichiarato: *"Secondo quanto previsto al punto 7.2.lett.g per la comprova del requisito relativo al fatturato globale minimo del R.T.P. ING. TASCONE COSTANTINO, vengono forniti, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all.XVII parte I del Codice, trattandosi di R.T.P. tra liberi professionisti i Modelli unici dei tre professionisti che globalmente raggiungono il requisito richiesto: MODELLI UNICI DELL'ING. COSTANTINO TASCONE, MODELLI UNICI DELL'ING. FABRIZIO GATTELLA, MODELLI UNICI DELL'ARCH.MASSIMILIANO CARACENI, secondo quanto previsto al punto 7.4. il requisito viene così soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria".*

La Commissione, sentito il RUP ed acquisite le ulteriori giustificazioni e documentazioni pervenute, ritiene di ammettere l'offerente alla fase successiva.

Riguardo il punto II) la RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D'Ercole ha dichiarato: *"Si specifica che a copertura dei requisiti relativi alla categoria IA 02 sono stati utilizzati lavori ricadenti nella categoria IA 03 e grado di complessità maggiore. Si specifica inoltre che i servizi riferiti ai lavori indicati sono stati espletati dall'arch. Carlo Lufrano. Si allega la Dichiarazione Integrativa relativa all'arch. Carlo Lufrano (busta A)".* Tuttavia, dalla scheda redatta dal RUP (All. 05 D TABELLA REQUISITI 7_3) e dalle specificazioni dallo stesso riportate, risulta che, per la **RTP Lufrano**, il requisito di attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi messi a gara non è soddisfatto poiché per un verso essa RTP dichiara *"che a copertura dei requisiti relativi alla categoria IA 02 sono stati utilizzati lavori ricadenti nella categoria IA 03 e grado di complessità maggiore"*, dall'altro -come da tabella che segue (cfr. Paragrafo 7.3 del disciplinare di gara a pag.12)

Paragrafo 7.3 del disciplinare di gara a pag.12			
Per le categorie riportate nella seguente in tabella, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID:			
IA.04	IMPIANTI	€ 419.400,00	Tutte le categorie afferenti alla categoria Impianti IA.03 aventi grado di complessità G non inferiore a 1,30
IA.02	IMPIANTI	€ 389.250,00	Tutte le categorie afferenti alla categoria Impianti IA.02 aventi grado di complessità G non inferiore a 0,85
IA.01	IMPIANTI	€ 230.850,00	Tutte le categorie afferenti alla categoria Impianti IA.01 aventi grado di complessità G non inferiore a 0,75

il requisito da possedere relativo alle opere ricadenti nella categoria IA.02 IMPIANTI per € 389.250,00 non può essere sostituito da categorie diverse -appunto- dalla IA.02 IMPIANTI. A tal fine la Commissione richiama sia le linee guida ANAC n.1, cap.V, sia il D.M. 17 giugno 2016 ove si afferma che *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*, sia la tabella allegata a detto D.M. che segue

IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b'	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			0,85
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b'	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c			1,30
IMPIANTI	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		0,70

La Commissione, pertanto, ritiene che la **RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D'Ercole** non possa essere ammessa alla fase successiva di apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.

Riguardo il punto III) relativo alla potenziale incompatibilità degli Architetti **Vincenzo PERINELLI** e **Matteo MICHETTI** a partecipare alla presente gara, la Commissione prende atto delle specificazioni e degli approfondimenti istruttori effettuati dal RUP ed in particolare le recenti Linee Guida ANAC n.1 del 2016 aggiornate con delibera ANAC n.417 del 15 maggio 2019 che al punto 2 (*"Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta"*) paragrafo 2.1 prevedono che *"... è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica"*.

La Commissione, pertanto, ritiene di non dover evidenziare elementi di incompatibilità; ammette, dunque, alla fase successiva della gara il costituendo **RTP STUDIO ING. MARIO SABLONE S.r.l.** al quale partecipano -tra gli altri- gli Architetti **Vincenzo PERINELLI** e **Matteo MICHETTI**.

Riguardo il punto IV) relativo alla annotazione ANAC con la risoluzione per inadempimento dell'incarico conferito alle imprese **STUDIO AMATI S.r.l.** e **SEICO S.r.l.** per l'elaborazione e redazione di una progettazione esecutiva commissionata dalla Regione Sardegna, la Commissione legge la corposa documentazione inviata dalla Studio AMATI S.r.l. e rileva, negli allegati di seguito riportati, elementi conoscitivi utili all'istruttoria in corso. In particolare:

Nell'allegato 13 (Comune di Siena) dei chiarimenti dello Studio AMATI risulta che la Commissione di gara del Comune di Siena, su identica questione sollevata da questa Commissione, ha rilevato che *«allo Studio Amati S.r.l., in qualità di progettista esterno incaricato dall'impresa affidataria Paolo Beltrami S.p.A., non è riconducibile la titolarità del rapporto contrattuale con l'Amministrazione regionale ...»* [Regione Sardegna] *«... che ha sottoscritto e poi risolto il contratto di appalto. In linea con quanto affermato anche dall'ANAC (con propria precedente determina n.1 del 15 gennaio 2014 in tema di appalto integrato), lo Studio Amati S.r.l. rappresenta "un semplice collaboratore esterno" dell'impresa partecipante alla gara e, pertanto, la valutazione dei requisiti di moralità professionale del medesimo Studio non può essere inficiata dalle conseguenze giuridiche negative di un inadempimento ad obblighi contrattuali altrui. ... Inoltre, dal ricorso avverso il provvedimento ANAC, emerge che, anche sul piano sostanziale, le contestazioni mosse dalla Regione Sardegna all'affidatario riguardano essenzialmente la mancata produzione di un quadro economico di raffronto che, secondo lo Studio Amati, esula dal progetto esecutivo allo stesso demandato, rientrando, invece, nell'ambito del progetto definitivo di spettanza del contraente Paolo Beltrami S.p.A.. Al riguardo, la Commissione rileva che nel report di verifica rilasciato ad esito del lungo contraddittorio tra le parti la società validatrice incaricata ha, comunque, giudicato il progetto complessivamente conforme ai requisiti normativi per il livello di progettazione esecutiva, testimoniando una non significatività delle carenze opposte in fase di esecuzione ai progettisti (ed il loro atteggiamento collaborativo). ... Sulla scorta della documentazione esaminata e in virtù delle considerazioni svolte, la Commissione ritiene, pertanto, che l'insieme delle informazioni acquisite concorra a motivare un giudizio di ammissibilità alla gara per lo Studio Amati S.r.l.»*

L'**allegato 14 (Presidenza Consiglio dei Ministri) dei chiarimenti Studio AMATI** è un contratto stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale e l'Arch. Giuseppe LOSURDO quale Rappresentante legale dello Studio Amati S.r.l. da cui risulta *"CHE, dalla verifica dei requisiti effettuata sul portale ANAC, si è riscontrato che la Società mandataria del raggruppamento, Studio Amati S.r.l., annovera una annotazione sul Casellario Informatico che pur tuttavia non comporta l'esclusione della stessa dalla partecipazione alle gare pubbliche, come espressamente menzionato nella stessa certificazione"*;

L'**allegato 16 (Banca d'Italia) dei chiarimenti Studio AMATI** è la bozza del II verbale valutazione documentazione amministrativa – Procedura ristretta divisa in 14 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con unico operatore per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili della Banca d'Italia siti in Roma e presso la rete territoriale - LOTTO 14, Roma Polo Tuscolano, CDM, Largo Bastia (CIG 7581361104) del DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI SERVIZIO APPALTI DIVISIONE APPALTI IMMOBILIARI della Banca d'Italia; riguardo lo Studio Amato S.r.l. così si legge: *"In particolare, con specifico riferimento alla posizione della Studio Amati S.r.l., depongono per l'irrelevanza del fatto la secondaria posizione contrattuale assunta nella vicenda oggetto di contestazione e l'imputabilità dell'inadempimento anche a soggetti ulteriori rispetto alla Studio Amati s.r.l. (inadempimento che, peraltro, nelle doglianze dell'appaltante Regione Sardegna, pare discendere essenzialmente dalla mancata produzione di documentazione di tipo economico-contabile non addebitabile al concorrente, la cui attività è stata giudicata complessivamente conforme alla normativa vigente dalla società validatrice incaricata)."*

Da ultimo anche nell'ambito di una gara indetta dalla **Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia del Demanio** risulta dal verbale di gara n.9 dell'11.5.2017 che *"Lo Studio Amati srl non era parte del contratto n.20 del 12.11.2014 oggetto di risoluzione. Risulta infatti che la società di progettazione era stata nominata dall'appaltatore RTI Paolo Beltrami S.p.A. quale consulente esterno ex art.90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006. Di conseguenza, allo Studio Amati srl non possono essere imputate le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata impugnazione del provvedimento di risoluzione,*

(i.e. esclusione dalla presente procedura ex art.80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016). Tale considerazione risulta confermata nel ricorso presentato dallo Studio Amati srl avverso la Comunicazione di avvenuto inserimento dell'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC.

... In considerazione di tutto quanto supra e ritenendo soddisfacenti i chiarimenti acquisiti il Seggio propone alla Stazione Appaltante di ammettere l'O.E. 12 Studio Amati srl (mandataria) alle successive fasi di gara".

Sulla base dei sopracitati elementi aggiuntivi forniti dallo Studio AMATI; considerando le argomentazioni portate da altre stazioni appaltanti in procedimenti di gara analoghe; considerato che -come espressamente citato nell'Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario ANAC delle imprese di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 relativo all'impresa STUDIO AMATI S.r.l.- *"La presente annotazione [...] non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche."*; la Commissione ritiene di avere elementi sufficienti per ammettere alla fase successiva di gara il costituendo RTP **STUDIO AMATI S.r.l.** come mandataria, al quale partecipa la **SEICO S.r.l.**



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

A conclusione della fase istruttoria avviata con i cc.dd. soccorsi, la Commissione ammette tutti gli offerenti alla fase di apertura delle offerte tecniche ad eccezione del RTP Lufrano Scorrano Volpe Rossi Rossi Del Barone D’Ercole.

A questo punto la Commissione, terminati i lavori relativi alla fase uno (apertura delle buste amministrative ed ammissione degli offerenti alla gara), si aggiorna **-in seduta pubblica-** al giorno **Lunedì 20 luglio 2020, ore 15 e seguenti** per l’acquisizione ed apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche.

Manda al RUP per gli incombeni di legge.

Verbale chiuso alle ore **12 e 56**.

Prof. Paolo FUSERO

Presidente

Prof. Sergio MONTELPARE

Componente

Prof.ssa Giovanna VESSIA

Componente

Antonio D’ANTONIO

Segretario